

Decreto legge “Salva Italia”

**DL n. 201 del 6 dicembre
2011 convertito dalla Legge
n. 214/11 del 22 dicembre
2011**

***Commento alle norme
economico-finanziarie di
interesse per il settore delle
costruzioni***

13 GENNAIO 2012

SOMMARIO

Misure di finanza pubblica.....	3
Esclusione di un miliardo di euro di spesa fondi strutturali dal Patto di stabilità per 6 Regioni del Sud (art. 3)	3
Patto di stabilità interno e tagli alle Regioni (art. 28)	3
Misure per le infrastrutture.....	4
Interventi di messa in sicurezza delle scuole (art. 30, comma 5-bis)	4
Misure per le opere di interesse strategico (art. 41)	5
Misure per l'attrazione di capitali privati (art. 42)	6
Misure per le P.M.I. (art.44, comma 7)	7
Consultazione preliminare (art.44, comma 8).....	8
Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incomplete (Art. 44-bis) .	9
Misure per lo sviluppo	9
Fondo di Garanzia per le PMI (art. 3 comma 4 e art. 39 commi 1 – 6)	9
Garanzia dello Stato sulle passività delle banche (art. 8)	10
Disposizioni per la liberalizzazione dei mercati e potenziamento dell'Antitrust (artt. 31-37).....	11
Liberalizzazione del settore dei trasporti (art. 37).....	11
Confidi (art. 39 comma 7)	12
Misure per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico	12
Dismissioni immobili (art. 27)	12
Dismissione di immobili per fronteggiare il sovraffollamento degli istituti penitenziari (Art. 27, commi 9-17)	13

MISURE DI FINANZA PUBBLICA

Esclusione di un miliardo di euro di spesa fondi strutturali dal Patto di stabilità per 6 Regioni del Sud (art. 3)

Al fine di consentire un'accelerazione della spesa dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei relativi al periodo 2007-2013, il decreto-legge prevede l'esclusione di **1 miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2012-2014, dai criteri di applicazione del Patto di stabilità interno di 6 Regioni del Sud** (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) per questi programmi. Il miliardo di euro verrà ripartito tra le suddette regioni sulla base dei criteri stabiliti nel Quadro strategico nazionale (Qsn) 2007-2013.

Si fornisce di seguito una ripartizione indicativa dello "sconto" di 1 miliardo di euro:

Patto di stabilità interno: ripartizione dello sconto annuale previsto per la spesa dei fondi strutturali europei- Valori in milioni di euro

Regione	Sconto
Basilicata	35,2
Calabria	126,5
Campania	261,7
Puglia	213,7
Sardegna	79,7
Sicilia	283,2
Totale	1.000,0

Elaborazione Ance su documenti ufficiali

Occorre precisare però che l'esclusione riguarda solo gli enti regionali e non i comuni e le province delle 6 Regioni sopraindicate.

Patto di stabilità interno e tagli alle Regioni (art. 28)

Il decreto-legge prevede un **irrigidimento del Patto di stabilità interno ed ulteriori tagli ai trasferimenti per le Regioni a statuto speciale** ed i Comuni delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che si aggiungono a quelli disposti con le precedenti manovre di stabilizzazione della finanza pubblica.

Nella fattispecie le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano devono fornire un ulteriore contributo per **860 milioni di euro**

annui nel triennio 2012-2014 per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Inoltre, i comuni delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige devono fornire un ulteriore contributo per **60 milioni di euro** annui nel triennio 2012-2014.

Il decreto-legge prevede inoltre un taglio di **1.865 milioni di euro** annui ai trasferimenti, alle risorse dei fondi sperimentali di riequilibrio e dei fondi perequativi previsti dal federalismo fiscale destinati alle Regioni **Sardegna e Sicilia**.

Le limitazioni a danno dei **Comuni vengono parzialmente compensati** dalle maggiori entrate (2 miliardi per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014), derivanti dall'introduzione dell'IMU.

Nel 2012, quindi, i **Comuni avranno una capacità di investimento (e di pagamento) in opere pubbliche sostanzialmente analoga a quella del 2011**, e perdurerà la situazione di forte sofferenza nel mercato dei lavori pubblici commissionati dagli altri Enti Locali e dalle Regioni.

MISURE PER LE INFRASTRUTTURE

Interventi di messa in sicurezza delle scuole (art. 30, comma 5-bis)

Al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Governo dovrà attuare l'atto di indirizzo, approvato dalle Commissioni parlamentari il 2 agosto 2011, relativo all'assegnazione dei 115 milioni per la messa in sicurezza delle scuole previsti dall'art. 7-bis del DL 137/2008 e confermati dalla Finanziaria 2010 (legge 191/2009 art. 2, comma 239), ed adottare gli atti necessari all'erogazione delle risorse FAS destinate alle medesime finalità.

Osservazioni

Appare apprezzabile la finalità della norma di ridurre i tempi necessari all'assegnazione delle risorse stanziare per la messa in sicurezza delle scuole.

Misure per le opere di interesse strategico (art. 41)

L'articolo 41 prevede l'introduzione di criteri per la determinazione delle opere prioritarie nell'ambito dell'elenco delle opere della Legge obiettivo. Nell'attuazione del programma della Legge obiettivo, infatti, verrà data priorità alle opere coerenti con l'integrazione con le reti europee e territoriali, in una fase avanzata dell'iter procedurale e finanziate prevalentemente con capitale privato.

La norma prevede inoltre la riduzione di termini per l'esame degli studi di fattibilità dei progetti della Legge Obiettivo da parte del Cipe.

Vengono inoltre introdotti termini massimi per la pubblicazione delle delibere Cipe relative ad opere pubbliche (30 gg. per tutte le opere) e dei relativi decreti di assegnazione di finanziamenti (30 gg. per le opere della legge obiettivo e 60 gg. per le altre).

Tale previsione, tuttavia, estende la sua efficacia su tutti i programmi di investimento la cui approvazione è demandata al Cipe, e potrebbe permettere di accelerare i tempi di utilizzo dei finanziamenti anche per quei programmi di opere piccole e medie (edilizia scolastica, rischio idrogeologico, opere dei provveditorati de Mezzogiorno, ecc.), che in passato hanno subito notevoli ritardi proprio in ragione di una tempistica eccessivamente lunga (mediamente 6 mesi solo per la pubblicazione della delibera del Cipe).

Infine, viene prevista una procedura che consente di semplificare l'iter di approvazione del progetto definitivo quando il progetto preliminare è stato già approvato dal Cipe ed il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e raccomandazioni formulate dal CIPE e non comporta varianti localizzative rilevanti né il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE.

Osservazioni

Se anche si comprende la ratio che ha indotto il legislatore ad adottare misure volte a semplificare ed accelerare la realizzazione delle grandi infrastrutture e dei programmi di opere in approvazione da parte del CIPE, sembra opportuno estendere anche alle opere ordinarie analoghe forme di semplificazione.

Ciò tanto più se si considera che le opere ordinarie, soprattutto se di taglio medio-piccolo, hanno avuto fondamentale funzione anticiclica, creando il c.d. "effetto volano" per la ripresa economica

La norma prevede, inoltre, una modifica all'art. 175 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina la **procedura del promotore per gli interventi ricompresi nel programma della Legge Obiettivo da realizzare in project financing**.

Rispetto alla norma precedente il nuovo testo offre un maggior dettaglio nelle procedure di affidamento delle concessioni su proposta del promotore relativamente alle opere di interesse strategico.

Una delle innovazioni più rilevanti è quella che impone al promotore, al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva, **di dare adeguato conto dell'integrale copertura finanziaria dell'investimento**, anche acquisendo la disponibilità di uno o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel piano economico finanziario, eventualmente integrato con le indicazioni del Cipe.

La norma, inoltre, modifica la possibilità, per i soggetti qualificati, di presentare studi di fattibilità relativi ad opere non inserite nella lista della Legge Obiettivo da realizzare in project financing.

Tali soggetti possono presentare studi di fattibilità al soggetto aggiudicatore (precedentemente dovevano essere inviati al Ministero delle infrastrutture), che, a sua volta, lo trasmetterà al Ministero, per l'invio della documentazione al Cipe che, nel caso di valutazione positiva, indica le eventuali risorse pubbliche da destinare all'opera.

Infine, la norma prevede la possibilità per i soggetti qualificati di presentare proposte per opere della Legge Obiettivo non inserite nella lista dei progetti da realizzare in project financing.

Osservazioni

L'introduzione della necessità di indicare la copertura finanziaria integrale dell'investimento e il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto, al fine dell'aggiudicazione definitiva, al momento limitata alle opere della Legge Obiettivo, chiarisce il punto di vista del legislatore in merito al tema della bancabilità dei progetti in project financing. E' necessario compiere, quindi, una riflessione sulle future modifiche normative alle procedure di affidamento di opere ordinarie in project financing.

Misure per l'attrazione di capitali privati (art. 42)

Tra le disposizioni introdotte per incentivare l'intervento dei privati nella realizzazione di opere pubbliche, vengono introdotte una serie di correzioni al Codice dei contratti pubblici. In particolare:

- a) **Cessione immobili.** Rispetto alla normativa preesistente sulla cessione di beni immobili per garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione, la norma supera il vincolo di connessione strumentale o fisica del bene ceduto all'opera. In altre parole, sarà possibile offrire come prezzo, un bene o un diritto edificatorio anche scollegato dall'opera da realizzare.

Osservazioni

Suscita preoccupazione la cancellazione del collegamento all'opera da realizzare dei beni immobili ceduti, in quanto, soprattutto per opere di notevoli dimensioni e importo, è concreto il rischio di sottrazione al mercato di interi ambiti di sviluppo urbano, ad esclusivo vantaggio dei concessionari.

- b) **Anticipazione della gestione nelle concessioni.** Laddove possibile, nelle concessioni viene ammessa la gestione, in via anticipata rispetto alla realizzazione dell'investimento, di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione.
- c) **Durata delle concessione superiori a 1 miliardo.** La norma prevede che per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata possa essere estesa fino a cinquanta anni.

Osservazioni

*Il costo dell'intervento (1 miliardo) come discriminante per un allungamento delle concessioni appare privo di senso economico. La norma attualmente in vigore, infatti, prevede che la durata delle concessioni sia **di norma** minore di trent'anni, lasciando alla valutazione specifica la possibilità di prevederne un allungamento. Non si comprende perché solo nel caso di interventi di grandi dimensioni si ammetta un diverso limite temporale.*

- d) **Investimenti in infrastrutture a copertura delle riserve tecniche.** La norma affida all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) il compito di stabilire a quali condizioni le imprese di assicurazioni possano utilizzare, a copertura delle proprie riserve tecniche, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

Tali investimenti possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di fondi comuni di investimento che investano nelle predette iniziative.

Misure per le P.M.I. (art.44, comma 7)

La norma introduce nel Codice dei lavori pubblici il principio comunitario, ripreso nello "Statuto delle Imprese" (L. n. 180/2011), in

base al quale per favorire l'accesso ai lavori delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti.

Osservazioni

E' un principio condiviso dall'Ance che, per uno sviluppo armonico dell'economia e delle costruzioni, ha sempre sostenuto la necessità di attivare una politica del taglio dimensionale degli appalti che tenga conto della struttura industriale italiana, composta per lo più da imprese di piccola e media dimensione.

Il principio della suddivisione in lotti assume un'importanza fondamentale per le imprese del settore edile, considerato che, da qualche anno a questa parte, si è manifestata una ingiustificata tendenza al "gigantismo" degli appalti, che ha pregiudicato lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese.

Desta però preoccupazione la parte della norma che subordina la suddivisione in lotti alla convenienza economica di tale scelta, discostandosi dal senso dello "Statuto delle imprese" che, invece, si limitava ad escludere che tale suddivisione generasse nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi.

Non appare quindi condivisibile la scelta di inserire un "paletto" che potrebbero svuotare di contenuto la portata della previsione, e che, pertanto, andrebbe eliminato.

Consultazione preliminare (art.44, comma 8)

La norma introduce nel Codice dei lavori pubblici, una fase di consultazione preliminare, sul progetto a base di gara, per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro da affidarsi con la procedura ristretta.

Osservazioni

L'introduzione di una fase di contraddittorio tra le parti coinvolte non potrà che migliorare l'efficienza e risolvere due delle principali problematiche – quelle delle carenze del progetto e il contenzioso – che determinano ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche e dilatazioni dei costi.

Tuttavia, appare necessario che il legislatore definisca le modalità con cui viene effettuato il confronto tra le parti, superando l'eccessiva genericità della norma che rischia di dar luogo a meccanismi poco trasparenti.

Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute (Art. 44-bis)

La norma prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, ovvero di quelle non completate per:

- mancanza di fondi,
- cause tecniche,
- per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
- per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

in ogni caso si considera incompiuta ogni opera pubblica non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, e che non risulta fruibile dalla collettività.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, verranno stabilite le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe nonché i criteri di iscrizione in elenco delle opere incompiute tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.

MISURE PER LO SVILUPPO

Fondo di Garanzia per le PMI (art. 3 comma 4 e art. 39 commi 1 – 6)

Il Fondo di Garanzia a favore delle piccole medie imprese, di cui all'art. 2 comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, viene **rifinanziato di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.**

La garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale.

L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è elevato a 2,5 milioni di euro.

Una quota non inferiore all'80% delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservato ad interventi non superiori a 150mila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

Le operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche ed i settori di appartenenza saranno indicati da un decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Anche la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti e le modalità e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo saranno indicati da un decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La norma stabilisce che una quota delle disponibilità del Fondo, da definire mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico, venga destinato ad interventi di garanzia in favore del microcredito, da destinare alla microimprenditorialità.

Osservazioni

*Il rifinanziamento per i prossimi 3 anni del Fondo di Garanzia rappresenta un **utile strumento a disposizione delle piccole medie imprese**, soprattutto in un momento congiunturale caratterizzato da problemi di accesso al credito.*

Il buon funzionamento del Fondo emerge dai dati del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui nel 2010 le aziende ammesse alla garanzia sono state 50.076, per un volume totale di finanziamenti pari a circa 9,1 miliardi di euro, ed un importo garantito di 5,2 miliardi di euro.

Garanzia dello Stato sulle passività delle banche (art. 8)

Il presente articolo autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze a **concedere la garanzia dello Stato**, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, **sulle passività delle banche italiane**.

La concessione della garanzia è stabilita dalla Banca d'Italia, valutando l'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e la sua capacità di far fronte alle obbligazioni assunte.

Per tale finalità è autorizzata la **spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012 – 2016**. All'onere derivante da tale finanziamento si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese del presente decreto.

Osservazioni

Tale previsione può rappresentare un sostegno al sistema economico del Paese, purché venga messo in atto un controllo efficace sulle risorse utilizzate per concedere la garanzia dello Stato sulle passività

degli istituti di credito, che non dovranno in alcun modo abusare del sostegno ricevuto.

Disposizioni per la liberalizzazione dei mercati e potenziamento dell'Antitrust (artt. 31-37)

Grande attenzione viene posta dalla Manovra alle disposizioni per la liberalizzazione di commercio (farmacie, commercio) e per l'abolizione di qualsiasi restrizione all'attività economica.

Particolarmente rilevante la norma che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la legittimazione ad agire in giudizio contro qualsiasi atto dell'amministrazione pubblica che violi le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Liberalizzazione del settore dei trasporti (art. 37)

Con l'obiettivo di realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo, il Governo, entro 6 mesi, individua, tra quelle esistenti, un'Autorità che svolgerà funzioni di controllo e di promozione della concorrenza nei settori sopra indicati.

In particolare, l'Autorità dovrà garantire libero accesso alle infrastrutture, vigilare sulla fissazione di tariffe, canoni e pedaggi, e sulla qualità dei servizi di trasporto

Dovrà, inoltre, definire schemi tipo dei bandi di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto e delle convenzioni.

L'Autorità sarà anche impegnata, tra l'altro, nell'assistenza alle amministrazioni pubbliche competenti in merito agli ambiti di servizio pubblico e ai metodi più efficienti per finanziarli.

Alla gestione delle nuove attività svolte dall'Autorità individuata contribuiranno i gestori delle infrastrutture attraverso un apposito contributo, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato

Osservazioni

Appare senz'altro positiva l'attenzione posta ai temi della concorrenza in tutti i settori economici, da quello relativo al commercio, alle professioni, fino al funzionamento dei mercati, fino ad oggi fortemente penalizzanti per la concorrenza, quali quelli dei concessionari delle reti infrastrutturali.

Per questi ultimi, in particolare, e limitatamente ai settori ferroviario, aereo e marittimo, è da valutare positivamente l'attribuzione di funzioni di controllo e del potere sanzionatorio in capo ad un'Autorità già costituita.

In questo modo si potranno creare le condizioni per uno sviluppo degli investimenti nei settori identificati.

Analoga attenzione ai temi della concorrenza andrebbe riservata anche ai concessionari autostradali.

Confidi (art. 39 comma 7)

Secondo la norma, possono partecipare, al capitale sociale dei confidi e delle banche, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, anche imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Dismissioni immobili (art. 27)

L'articolo 27 modifica il DL 98/2011, introducendo l'articolo 33 bis "Strumenti sussidiari pubblici per la gestione degli immobili pubblici".

Il comma 1 stabilisce che l'Agenzia del Demanio può costituire società, consorzi o fondi immobiliari per valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato ed Enti vigilati.

Nel caso in cui si decida di operare tramite una società, il comma 3 prevede che possano partecipare al capitale i soggetti apportanti gli asset, l'Agenzia del Demanio (che agisce come soggetto finanziatore e come struttura di supporto anche quando l'operazione di valorizzazione non faccia riferimento a beni dello Stato), ed eventuali soggetti privati, scelti tramite gara.

La partecipazione dei privati è possibile anche "a valle": sempre al comma 3 si afferma, infatti, che la società è tenuta a svolgere gare ad evidenza pubblica anche per l'affidamento dei lavori per la valorizzazione e la gestione degli immobili a soggetti specializzati del settore.

Osservazioni

L'articolo 33 bis raccoglie alcune delle istanze che l'Ance ha manifestato con forza all'indomani della scelta, da parte del precedente Governo, di compiere le operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico prediligendo lo strumento fondo immobiliare (art. 33 del DL 98/2011).

In base all'art. 33, infatti, le Sgr erano gli unici soggetti che potevano partecipare alle gare promosse dagli enti locali per la valorizzazione e la dismissione. L'Ance ha, da subito, evidenziato il rischio che una scelta di questo tipo può comportare: la Sgr, infatti, non ha il know-how necessario per compiere operazioni così complesse da sola, ma ha necessariamente bisogno di un partner che si occupi della progettazione e della realizzazione dell'intervento di sviluppo. I promotori-costruttori, quindi, rischiavano di partecipare alle valorizzazioni con un ruolo subalterno rispetto alle Sgr, ovvero solo come appaltatori degli interventi di sviluppo.

L'articolo 33 bis, invece, dà maggiori opportunità agli enti che devono valorizzare il proprio patrimonio, indicando alcuni percorsi che si affiancano a quello dei fondi e che permettono una maggiore partecipazione dei privati, tra cui le imprese di costruzione.

Dismissione di immobili per fronteggiare il sovraffollamento degli istituti penitenziari (Art. 27, commi 9-17)

Al fine di risolvere i problemi legati all'eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari, il decreto legge consente al Ministero della Giustizia di individuare propri beni immobili da valorizzare e dismettere in favore di soggetti pubblici e privati, attraverso la permuta, anche parziale, con altri immobili, già esistenti o da edificare, da destinare a nuovi istituti penitenziari.

Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio.

In particolare, la norma prevede la costituzione di una società, partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze che, in qualità di centrale di committenza (ai sensi dall'articolo 33 del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ha il compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie.

Osservazioni

Con l'obiettivo di aggiungere un ulteriore strumento per risolvere il grave problema del sovraffollamento delle carceri italiane, la norma consente operazioni di permuta con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

La presenza di soggetti pubblici, come Fintecna, rischia di provocare un'alterazione del mercato, a danno dei soggetti privati che partecipano alle gare pubbliche per la valorizzazione e dismissione dei beni.

Positiva è, invece, la scelta del legislatore di prevedere la costituzione di una centrale di committenza per la stima dei costi e la selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie. Tale strumento, infatti, garantisce l'evidenza pubblica e l'omogeneità delle procedure e la specializzazione necessaria alla realizzazione di opere peculiari come gli istituti carcerari

Particolarmente positiva è la modifica alla norma, disposta nel corso della conversione in legge, che ha escluso l'affidamento a una società partecipata al 100 % dal Ministero dell'economia e delle finanze in qualità di contraente generale prevedendo, invece, lo strumento della centrale di committenza.